

ALLEGATO “A”

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E PROVINCIA DI CHIETI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 – Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 18 - Responsabilità

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 19 - Tentativo di conciliazione

Articolo 20 - Clausole interpretative

Articolo 21 - Entrata in vigore e sperimentazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto provinciale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e la Provincia di Chieti per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni favorendo, in particolare, l'attuazione di quanto sancito dagli articoli n. 118, comma 4, n.114, comma 2 e n.117, comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Provincia di Chieti, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione Provinciale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le altre previsioni regolamentari della Provincia di Chieti che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **beni comuni urbani e rurali**: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona anche nell'interesse delle generazioni future, per garantirne e migliorarne la fruizione sia individuale e sia collettiva;
- b) **provincia o amministrazione**: la Provincia di Chieti nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivino per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni, ai sensi del presente Regolamento;
- d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consenta a cittadini e all'Amministrazione Provinciale di svolgere attività di interesse generale, fermo restando la condivisione di un medesimo piano paritario di azione;
- e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione di beni comuni in forma condivisa

con l'Amministrazione Provinciale, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali, che restano garantiti e di esclusiva competenza della Provincia stessa, nel rispetto delle relative norme vigenti di riferimento.

La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione della Provincia di Chieti;

f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale la Provincia di Chieti e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;

g) cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento di beni comuni, capace di produrre capitale sociale, di facilitare l'integrazione, di generare salute e rafforzare i legami di comunità;

h) rigenerazione: azioni ed interventi caratterizzati da inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, attuati da cittadini per il recupero di beni comuni;

i) gestione condivisa: interventi caratterizzati da integrazione, inclusività, sostenibilità economica e nel tempo, attuata da cittadini per consentire la fruizione collettiva di beni comuni;

j) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Provincia di Chieti si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione Provinciale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) pubblicità e trasparenza: la Provincia di Chieti garantisce la massima diffusione della conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) responsabilità: la Provincia di Chieti valorizza il senso di responsabilità propria e dei cittadini, quale elemento centrale nelle relazioni tra le parti, nonché quale presupposto fondante affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata al perseguimento di risultati prestabiliti in quanto validi, efficaci e misurabili;

- d) inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano essere coinvolti e dare il proprio contributo alle attività da svolgere;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra la Provincia di Chieti e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità contrastando, altresì, ogni forma di discriminazione;
- f) partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione, deve tenersi in debita considerazione la possibilità di coinvolgimento dei bambini, favorendone la partecipazione alla cura di beni comuni, sia in ambito scolastico e sia in quello extrascolastico;
- g) sostenibilità:** la Provincia di Chieti, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni da assumere, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e non comprometta l'utilizzo di beni comuni e gli equilibri ambientali per le generazioni future;
- h) proporzionalità:** la Provincia di Chieti commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra i cittadini e la Provincia di Chieti sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone cui il benessere è funzionale;
- j) informalità:** la Provincia di Chieti richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità unicamente nei casi previsti dalla legge. Diversamente, assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia garantito il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e in osservanza dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- k) autonomia civica:** la Provincia di Chieti riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio;
- l) prossimità e territorialità:** la Provincia di Chieti riconosce nelle comunità locali, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona e per la costruzione di legami di comunità, è rivolto e disponibile indistintamente a tutti i soggetti, sia singoli e sia associati.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni sia in quanto singoli e sia attraverso formazioni sociali, anche di tipo informale.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con la Provincia, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano, in alcun modo, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Provincia, né di un rapporto di committenza da parte di quest'ultima con i soggetti attuatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni potranno costituire progetti di servizio civile in cui la Provincia di Chieti potrà, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare giovani opportunamente selezionati a tal fine.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui la Provincia di Chieti e i cittadini attivi individuano e concordano ogni aspetto (modalità, tempi, ecc. come di seguito elencato) necessario alla realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni.
2. Il contenuto del patto potrà variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche di tipo economico, dei soggetti

coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le modalità di pubblicità del patto ed individua la relativa documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale provinciale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 6 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. La Provincia di Chieti promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella comunità, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che, nel contempo, attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Al fine di ottimizzare o integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, la Provincia favorisce il coinvolgimento diretto

dell'utente finale di un servizio, nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

3. La Provincia persegue gli obiettivi di cui al presente articolo favorendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale della Provincia, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione dovrà essere tale da:
 - consentire il massimo coordinamento ad ogni livello con gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurandone, contestualmente, il carattere trasversale;
 - garantire ai cittadini proponenti, un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione Provinciale.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, la Provincia individuerà apposita unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata "Ufficio per l'amministrazione condivisa" (d'ora innanzi, semplicemente "ufficio"):
 - a) attiva e supporta gli altri uffici provinciali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua, di concerto con il Segretario Generale della Provincia, il Dirigente o il Funzionario Responsabile del confronto con il soggetto proponente, al fine di procedere alla formalizzazione della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione. Coordina, altresì, i diversi servizi provinciali in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del Dirigente o del Funzionario Responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio preposto per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, potrà proporre la costituzione di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative della Provincia maggiormente interessate.

Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, potranno presentare la proposta di collaborazione alla Provincia attraverso l'Ufficio, secondo un modello *ad hoc*, reperibile sul portale della Provincia, in una Sezione dedicata.

2. Il modello pubblicato conterrà un elenco, meramente esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indicherà i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di patti di collaborazione ordinari, i seguenti interventi che i cittadini attivi potranno realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. Entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, l'Ufficio identificherà il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, procederà alla sottoscrizione del patto di collaborazione e pubblicandolo sul portale della Provincia.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Dirigente responsabile lo comunicherà ai proponenti entro 30 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o richiedendo ulteriori informazioni ad integrazione della proposta.

6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Segretario Generale della Provincia, su istanza del Responsabile dell'Ufficio o dei cittadini attivi interessati, diffiderà il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Segretario generale avvierà una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra Dirigente responsabile e cittadini attivi, per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, sui quali i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative, volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione nel tempo, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La Provincia, con apposita Delibera di Consiglio Provinciale, individua autonomamente e propone ai cittadini, in apposito elenco, i beni comuni che potranno essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini potranno, a loro volta, proporre all'Amministrazione Provinciale, beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà al Consiglio Provinciale ai fini della valutazione delle finalità che si intendono perseguire con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intenderanno stipulare patti di collaborazione complessi, presenteranno la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale della Provincia, l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza ed individuerà il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Questi, disporrà di 30 giorni a far data dalla presentazione della proposta, per avviare e concludere la relativa attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione dovranno essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e produrranno sospensione dei termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni, la decorrenza del procedimento principale riprenderà il suo iter naturale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio comunicherà tale risultanza ai proponenti, illustrandone le motivazioni e richiedendo, se del caso, informazioni integrative.
6. Laddove, per i medesimi spazi o beni comuni siano state presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, l'Ufficio potrà avviare un confronto tra i diversi proponenti al fine di facilitare la formulazione e l'eventuale attuazione di una proposta condivisa.
7. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica ed entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, predisporre gli atti necessari alla presentazione di una proposta di delibera da approvare da parte del Consiglio provinciale, che provvede entro ulteriori 30 giorni.
8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio provinciale, cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non potranno in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento da parte della Provincia del patto di collaborazione.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi dovranno pervenire alla Provincia corredate dalla documentazione atta a descrivere, in maniera esatta e puntuale, l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione potrà prevedere che i cittadini attivi prendano in carico la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi comporta la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi potrà essere soddisfatto anche tramite il coinvolgimento di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi. La Provincia può partecipare con proprie risorse strumentali e finanziarie ai Patti di collaborazione.
6. Gli interventi che interesseranno beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, saranno preventivamente indirizzati alla Soprintendenza competente al fine di ottenere le imprescindibili autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati, come previsti dalla normativa vigente. In tal modo, si garantirà che gli interventi da porre in essere siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene oggetto di cura. Le procedure relative al rilascio delle propedeutiche autorizzazioni saranno a carico della Provincia.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevederanno l'uso degli stessi a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, come verrà puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi sarà pari ad un massimo di nove anni. Periodi più lunghi potranno essere eccezionalmente pattuiti, in considerazione di un impegno richiesto particolarmente oneroso per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. La Provincia potrà destinare gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e ad essa assegnati, agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. La Provincia potrà assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. La Provincia stipulerà apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
3. La Provincia si impegnerà, altresì, a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione Provinciale non potrà in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che la Provincia ritenga di particolare interesse pubblico e, le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano insufficienti, il patto di collaborazione potrà prevedere l'attribuzione di vantaggi economici in favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà Provinciale;
 - b) l'attribuzione alla Provincia delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione alla Provincia delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità, a titolo gratuito, di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;
 - e) l'affiancamento di dipendenti provinciali ai cittadini attivi.

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. La Provincia potrà disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione, nel rispetto delle norme regolamentari disciplinanti i tributi medesimi.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che dovessero richiedere l'occupazione di suolo pubblico provinciale, verranno escluse dall'applicazione del canone come da Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Provincia per il pubblico interesse.
3. La Provincia, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgeranno attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. La Provincia, nei limiti delle risorse disponibili, potrà fornire in comodato d'uso i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione potrà prevedere la possibilità, per il comodatario di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente dei beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. La Provincia favorirà il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione

1. La Provincia promuoverà e organizzerà percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione, ispirata ai valori e ai principi del presente Regolamento.
2. La Provincia promuoverà nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e Istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
3. La Provincia collaborerà con gli operatori scolastici e con l'Ufficio per l'amministrazione condivisa affinché, nel progettare i patti di collaborazione, si tenga conto dei bambini quali potenziali e/o effettivi interventori/destinatari nel patto.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

1. La Provincia, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizzerà tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare la popolazione sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa di beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale dell'ente.
2. L'attività di comunicazione mirerà in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, arricchite dalle diverse esperienze che si andranno a realizzare;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni, facilitando ai cittadini interessati, l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 16 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte in rapporto alle risorse impiegate sarà essenziale al fine di garantire trasparenza e di consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. La Provincia si adopererà per consentire un'ampia diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione verranno concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si atterrà ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) **chiarezza**: le informazioni contenute dovranno avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione dovranno essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale e sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni dovranno essere redatte con cadenza annuale e, comunque, alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati dovranno essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione dovranno essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione dovrà contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

6. Tutte le attività di misurazione e valutazione del Patto di collaborazione devono essere orientate ad evidenziare l'interesse pubblico perseguito e raggiunto,

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi

1. La Provincia promuoverà la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

2. I cittadini attivi si impegneranno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 18 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indicherà e disciplinerà in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni.

2. I cittadini che si attiveranno per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni risponderanno personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 19 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi potrà essere esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un Comitato composto da tre membri, dei quali uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione Provinciale ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottoporrà alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Articolo 20 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione Provinciale e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento dovranno sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole a consentire ai cittadini di poter concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione di beni comuni.

Articolo 21 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Provinciale, il presente Regolamento dovrà essere pubblicato per quindici giorni consecutivi, unitamente alla Deliberazione di approvazione, nell'albo pretorio on-line della Provincia ed entrerà in vigore nella data di esecutività della predetta Delibera.

Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Provinciale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale dell'ente che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale dovranno essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le eventuali esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.